



**STATUTO DI
ABRUZZO SVILUPPO SpA**

ABRUZZO SVILUPPO SpA
SOCIETA' IN-HOUSE DELLA REGIONE ABRUZZO

STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art.1) Denominazione - Definizione

E' costituita una Società per Azioni denominata "ABRUZZO SVILUPPO, Società per Azioni" in sigla : "ABRUZZO SVILUPPO S.P.A." con socio unico. La partecipazione alla società è riservata in via esclusiva alla Regione Abruzzo.

La società è sottoposta al "controllo analogo" della Regione Abruzzo, così come disciplinato dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza.

L'attività della società è svolta esclusivamente nell'ambito del territorio regionale; rapporti, relazioni, protocolli e convenzioni con enti e istituzioni nazionali o internazionali possono essere instaurati e sottoscritti solo se funzionali all'oggetto societario.

La società deve attivare, anche attraverso proprie regolamentazioni, nel rispetto della normativa vigente, procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale.

Art.2) Sede

La società ha sede legale in Pescara.

L'Assemblea straordinaria dei soci, previa conforme proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere, sedi secondarie con rappresentanza stabile.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere succursali, filiali, agenzie, uffici, dipendenze e simili, previo parere favorevole vincolante dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art.3) Durata

La durata della società stabilita sino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

La società può essere sciolta prima della scadenza del termine con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art.4) Oggetto sociale

La società ha lo scopo di realizzare, in via esclusiva per l'Ente Regione Abruzzo, iniziative per lo sviluppo locale, in particolare per il sostegno e per la qualificazione del sistema industriale, produttivo ed economico, regionale sui temi dell'innovazione tecnologica, Ricerca & Sviluppo Tecnologico (R&ST), informatica, internazionalizzazione, marketing territoriale, attività estrattive, attività turistiche, finanza agevolata.

La società può svolgere attività di assistenza tecnica e/o certificazione, a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europee, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.

La società può svolgere gestione di fondi finalizzati e/o destinati, attivare, nel rispetto delle leggi vigenti, operazioni di finanza straordinaria, di venture capital e di prestiti partecipativi.

La società inoltre può gestire leggi agevolative regionali e/o nazionali e gestire immobili e infrastrutture a servizio dello sviluppo locale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incubatori d'impresa, spin off aziendali e/o universitari, liaison office, etc.

La società può svolgere ogni altra attività riconducibile agli obiettivi dell'ente costituente, prestando servizi per lo stesso.

Art.5)

La Società potrà svolgere tutte le attività accessorie e/o necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'oggetto sociale, di cui all'art. 4. Si intendono escluse le attività previste dalla legge n. 58/98, dal DLGS n. 385/93, dall'art.1 della legge 1/1991 e dalla legge 19/1991, nonché tutte le attività riservate.

Capitale sociale - azioni - obbligazioni – finanziamenti.

Art.6)

Il capitale sociale è di Euro 355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00), diviso in 71.000 azioni del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna.

La società potrà ottenere dai soci finanziamenti sia gratuiti che onerosi, sempre che i soci posseggano una partecipazione non inferiore al 2% (due per cento) del capitale sociale, risultante

dall'ultimo bilancio approvato, e siano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

In data 23 dicembre 2010 la società ha deliberato l'aumento del capitale sociale fino ad euro 1.000.000,00, mediante l'emissione di 129.000 azioni del valore di euro 5,00 (cinque/00) cadauna, concedendo all'azionista un termine per l'esercizio del diritto di opzione fino al centovesimo giorno dalla pubblicazione della delibera nel Registro delle Imprese.

Art.7)

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, ad usufrutto o comunque a garanzia.

In sede di aumento del capitale sociale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art.2348, secondo comma, del Codice Civile, l'emissione di azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società e con diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art.2365 (Codice Civile).

Art.8)

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute.

Qualora i diritti di opzione non vengano esercitati dai soci in tutto od in parte contestualmente alla deliberazione di aumento, l'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese ed il diritto stesso potrà essere esercitato entro un termine comunque non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Nell'ipotesi in cui i soci non esercitino il diritto di opzione né il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate dai soci, l'organo amministrativo può offrire il capitale d'aumento in sottoscrizione a terzi Enti Pubblici.

Art.9)

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione secondo un piano di versamenti approvato dal Consiglio stesso.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti lo stesso Consiglio di Amministrazione stabilirà la misura dell'interesse da corrispondere.

Rimane comunque fermo il disposto dell'art.2344 del Codice Civile.

Art.9 bis) RECESSO

9 bis.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 9 bis.2 del presente statuto;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

9 bis.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

9 bis.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9 bis.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente della Camera Arbitrale della Provincia dove ricade la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

9 bis.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione

al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Assemblee dei soci

Art.10)

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso in qualsiasi forma comunicato ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci e all'eventuale revisore contabile, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine di convocazione previsto nell'art.2364 del Codice Civile, può essere stabilito non oltre i centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 11)

L'intervento in Assemblea è regolato dall'art.2370 del Codice Civile e dall'art.4 della legge 29 dicembre 1962, n.1745.

Art.12)

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei soci almeno da cinque giorni liberi prima dell'adunanza. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti delle società anche collegate, nel rispetto dell'art.2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, la validità del diritto d'intervento e quella di costituzione dell'organo.

Le assemblee possono essere validamente tenute in video-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante.

Art.13)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea.

L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere tra i presenti due scrutatori.

Art.14)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza dell'unico socio.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole del socio unico.

Art.15)

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza dell'unico socio.

Sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole del socio unico.

Art.16)

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie debbono essere redatti da un notaio.

Art.17)

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata e seduta, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

Amministrazione

Art.18)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti.

Gli amministratori durano in carica fino all'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina, se all'atto della nomina non sarà indicato un termine più breve, e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto. La durata della carica degli amministratori è, altresì, legata a quanto disciplinato dalle normative nazionali e regionali vigenti.

In ogni ipotesi di decadenza o di cessazione dalla carica del Consiglio di Amministrazione si applica

l'art.2386 del C.C.

Art.19)

L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Amministratore delegato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente, o altro amministratore, gli altri amministratori provvedono a nominarlo, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Art.20)

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta una domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei sindaci.

La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, sarà fatta con raccomandata A.R., ovvero può essere diramata telegraficamente o a mezzo fax, o posta elettronica e spedita almeno 5 giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve, sempre che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Art.21)

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

Art.22)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli

Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante.

Art.23)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Art.24)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Art.25)

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente e, nei casi previsti dal precedente art.19, al Vice Presidente, nonché, nei limiti della delega, alle persone dei poteri delegati. Il Presidente, inoltre, può svolgere tutte quelle attività considerate urgenti, salvo poi ottenere ratifica. E' data facoltà al Presidente o, in caso di sua assenza, al Vice Presidente, di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

In particolare il Presidente è autorizzato:

- a compiere sui conti correnti bancari accesi dalla Società le operazioni di deposito e di prelievo, anche mediante assegni, nei limiti delle disponibilità liquide, degli affidamenti e degli anticipi per fatture, nel rispetto delle norme che ne regolano l'utilizzo;
- all'apertura di nuovi conti correnti bancari eventualmente occorrenti alla gestione di specifici progetti, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, nonché all'estinzione degli stessi qualora non più necessari;
- a elaborare, istruire e proporre al Consiglio piani, progetti e programmi;
- a sottoscrivere contratti passivi in attuazione di commesse acquisite già deliberate, nei limiti dei relativi budget e nei limiti dei tetti massimi stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ad una delega di spesa, senza vincoli di destinazione a specifica commessa, nei limiti dei tetti massimi stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di darne successiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- a conferire procure speciali per singoli atti;
- ad integrazione dei poteri su espressi, a svolgere tutti gli atti relativi alla partecipazione a bandi, qualora ricorrano le condizioni e i presupposti.

Art.26)

L'Assemblea stabilisce un compenso complessivo annuo ai componenti del C.d.A.

Agli stessi componenti del Consiglio di Amministrazione può, inoltre, essere riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio, oltre il rimborso anche in forma forfettaria delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.

Al Presidente, al Vice Presidente, ai consiglieri e all'Amministratore delegato, ove nominato, viene corrisposta un'indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai poteri o incarichi conferiti, come stabilito dall'articolo 2389 C .C.. Il complesso dei compensi dovrà rimanere nei limiti stabiliti dalla normativa Regionale e Nazionale vigente.

Collegio sindacale

Art.27)

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Essi devono possedere e dichiarare di possedere tutti i requisiti stabiliti dalla legge.

Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti.

Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale, ovvero, a scelta dell'assemblea, ad un revisore unico.

Bilanci e utili

Art.28)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata e potrà riunirsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art.29)

L'utile di esercizio sarà ripartito come segue :

- il 5 % (cinque per cento) costituiranno riserva legale ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile;
- il rimanente, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Scioglimento e liquidazione della società

Art.30)

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Clausola compromissoria

Art.31)

Qualsiasi controversia che possa insorgere, relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, tra i soci, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, il revisore, aventi per oggetto questioni relative al rapporto sociale, sarà devoluta alla competenza di un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Pescara, secondo il rito e la procedura previsti nel regolamento ivi esistente.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

Art.32)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.